

## DECISIONE U1

del 12 giugno 2009

**riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico**

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/11)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(1)</sup>, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(2)</sup>,

visto l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, se a norma della legislazione di uno Stato membro l'importo dell'indennità di disoccupazione varia a seconda del numero dei familiari, l'istituzione competente terrà conto, ai fini del calcolo delle prestazioni, anche del numero dei familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui l'istituzione competente ha sede.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le istituzioni forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari a stabilire e a determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.
- (3) I documenti ed i documenti elettronici strutturati previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 sono un mezzo per provare i diritti dell'interessato ma il loro rilascio non costituisce una condizione per stabilire tali diritti.
- (4) Gli attestati relativi ai familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova

l'istituzione competente possono essere rilasciati solo dopo l'inizio del periodo di disoccupazione indennizzabile.

- (5) Per il periodo precedente la data di trasmissione delle informazioni sui familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituzione competente, va effettuato il pagamento degli arretrati delle maggiorazioni delle indennità di disoccupazione pagabili per i familiari se tali persone erano a carico del disoccupato già all'inizio del periodo di disoccupazione per il quale viene versata l'indennità.

Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1. La trasmissione dei documenti relativi ai familiari dopo l'inizio del periodo di disoccupazione per il quale viene versata l'indennità non provoca il rinvio della data a partire dalla quale decorre il diritto alla maggiorazione dell'indennità di disoccupazione per i familiari a carico; tale diritto è determinato in conformità alla legislazione dello stato competente.
2. Se l'istituzione che trasmette i documenti di cui al paragrafo 1 non può certificare che non si è tenuto conto dei familiari ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione dovuta a un'altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l'interessato potrà completare i suddetti documenti con una dichiarazione in tal senso.
3. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa  
Gabriela PIKOROVÁ

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.